



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 128
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/11/2023 in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014.

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 10:30 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	TEDESCO ERNESTO	P	14	MECOZZI MIRKO	P
2	FRASCARELLI GIANCARLO	P	15	LA ROSA BARBARA	A
3	ATTIG FABIANA	P	16	PALOMBO VINCENZO	P
4	MARI EMANUELA	P	17	LUCERNONI DANIELA	P
5	GIAMMUSSO ANTONIO	A	18	D'ANTO' VINCENZO	P
6	PEPE ELISA	P	19	LECIS ALESSANDRA	A
7	CACCIAPUOTI RAFFAELE	P	20	TARANTINO CARLO	A
8	D'ANGELO STEFANO	P	21	PIENDIBENE MARCO	A
9	D'AMICO ALESSANDRO	P	22	DI GENNARO MARCO	A
10	MORBIDELLI ROBERTA	P	23	DE ANGELIS D'OSSAT MARINA	A
11	MARINO PASQUALE	P	24	SCILIPOTI PATRIZIO	A
12	BOSCHINI MASSIMO	P	25	PETRELLI VITTORIO	A
13	IACOMELLI MATTEO	P			

PRESENTI: 16

ASSENTI: 9

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza Il Presidente del Consiglio, Giancarlo Frascarelli, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Angela Rosaria Stolfi.

Sono presenti gli Assessori: MAGLIANI MANUEL, SERPA FRANCESCO, PERELLO DANIELE

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: MARI EMANUELA, MARINO PASQUALE, LUCERNONI DANIELA

L'Assessore Serpa illustra la proposta n. 128 del 25/10/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014".

OMISSIS

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Esaminata l'allegata proposta n. 128 del 25/10/2023 del Servizio 2 – Finanziari e Partecipate;

Esaminato l'emendamento prot. 105435 del 22/11/2023 a firma dei Consiglieri Comunali Mirko Mecozzi, Vincenzo Palombo e Marco Di Gennaro;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione "Bilancio" del 22/11/2023

Visto il parere espresso dalla Conferenza Capigruppo del 23/11/2023;

1. Visto l'esito della votazione sull'emendamento prot. 105435 del 22/11/2023 presentato dai Consiglieri Comunali Mirko Mecozzi, Vincenzo Palomba, Marco Di Gennaro, accertato in modalità telematica, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	16	VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13		
ASTENUTI	3 (D'Angelo, Lucernoni, D'Antò)		

L'emendamento è APPROVATO.

1. Visto l'esito della votazione sulla proposta così come risulta modificata dall'emendamento precedentemente votato ed approvato, accertato in modalità telematica, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	16	VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13		

ASTENUTI

3 (D'Angelo, Lucernoni, D'Antò)

La proposta è APPROVATA.

DELIBERA

- 1) Approvare l'allegata proposta n. 128 del 25/10/2023 Servizio 2 – Finanziari e Partecipate, così come risulta modificata dall'emendamento prot. n. 105435 del 22/11/2023 presentato dai Consiglieri Comunali Mecozzi, Palombo e Di Gennaro, precedentemente votato ed approvato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che di seguito si riporta integralmente:

All'Art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'esenzione di cui alle lettere d), e), f) ed h) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

All'Art. 9, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente comma:

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per singolo pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

All'Art. 12, comma 2, il secondo periodo è sostituito come segue:

2. L'omesso o parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio delle procedure di cui all'art. 27 della Legge Regionale del Lazio n. 13/2007.

All'Art. 18, comma 1, le parole "dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con "dal 1° aprile 2024".

2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Lgs.vo n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con voti favorevoli 13 su presenti 16 e votanti 13 essendosi astenuti n. 3 consiglieri (D'Antò, Lucernoni e D'Angelo).

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede:

"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

(...)

1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (...) Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

(...)";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 24.04.2014, con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stata istituita l'Imposta di Soggiorno ed è stato approvato il regolamento che ne disciplina l'attuazione;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 09.05.2014, con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'Imposta di Soggiorno, comprese le relative tariffe;

VISTO l'Art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 il quale stabilisce che: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO altresì il “Regolamento Generale delle Entrate comunali”, di cui all’Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 117 del 28.12.2020;

RILEVATA la necessità di aggiornare il Regolamento in argomento, in ragione delle novità normative introdotte dalla sua istituzione, nonché in ragione della giurisprudenza intervenuta sino ad ora, procedendo pertanto alla sostituzione integrale del previgente regolamento di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 70 del 24.04.2014

ATTESO che l’approvazione dei Regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell’Art. 42 del TUEL;

RITENUTO quindi di dover procedere all’approvazione del nuovo Regolamento sull’Imposta di Soggiorno con decorrenza dal 1° Gennaio 2024, secondo lo schema di cui all’**Allegato “A”**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che l’aggiornamento del Regolamento in oggetto non produce particolare effetti sul gettito ordinario dell’Imposta di Soggiorno, ancorché quest’ultimo sia strettamente dipendente dagli effettivi flussi turistici nell’anno di riferimento;

VISTO il parere rilasciato dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente (**Allegato “B”**), in ottemperanza dell’Art. 239, comma 1, lettera b), n° 7, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

ACQUISITI:

- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1. di approvare** il nuovo Regolamento sull’Imposta di Soggiorno con decorrenza dal 1° Gennaio 2024, secondo lo schema di cui all’**Allegato “A”**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di prendere atto**, altresì, del parere rilasciato dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente (**Allegato "B"**), in ottemperanza dell'Art. 239, comma 1, lettera b), n° 7, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
3. **di dare atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. **di trasmettere** prontamente il presente provvedimento ai gestori delle strutture per gli atti consequenziali di propria competenza, secondo le indicazioni che saranno prontamente impartite dall'Uff. Tributi;
5. **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento nei termini di legge, a seguito di apposito coordinamento formale del testo finale del Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

PROPONE DI DICHIARARE

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giancarlo Frascarelli

Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Angela Rosaria Stolfi

Atto firmato digitalmente

PROPOSTA N. 128 del 25/10/2023.

PARERE TECNICO

Oggetto : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014.

Per la regolarità tecnica della presente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni si esprime il seguente parere:

Sintesi parere: **favorevole**

Civitavecchia, 06/11/2023

Il Dirigente
Francesco Battista / Infocert S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)

PROPOSTA N. 128 DEL 25/10/2023.

PARERE CONTABILE

Oggetto : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere.

Sintesi parere: favorevole

Dettaglio impegno ove richiesto:

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope

Civitavecchia, 06/11/2023

Il Dirigente
Francesco Battista / Infocert S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)

PROPOSTA N. 128 DEL 25/10/2023

PARERE CONFORMITÀ

Oggetto : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014.

Parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
Angela Rosaria Stolfi / Arubapec S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.

con decorrenza 1° Gennaio 2024

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° XX del XX Ottobre 2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione, presupposto impositivo, destinazione risorse	3
Articolo 3 - Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno	3
Articolo 4 - Responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno	3
Articolo 5 - Esenzioni.....	4
Articolo 6 - Obblighi di informazione e di dichiarazione dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 - Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 8 - Obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate	5
Articolo 9 - Misura dell'Imposta	5
Articolo 10 - Versamenti.....	5
Articolo 11 - Accertamento	6
Articolo 12 - Sanzioni.....	6
Articolo 13 - Riscossione Coattiva.....	7
Articolo 14 - Rimborsi.....	7
Articolo 15 - Contenzioso	7
Articolo 16 - Dilazione di pagamento.....	7
Articolo 17 - Trattamento dei dati personali	8
Articolo 18 - Disposizioni finali.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii..
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.

Articolo 2 - Istituzione, presupposto impositivo, destinazione risorse

1. L'Imposta di Soggiorno è istituita secondo le disposizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico.
2. Presupposto dell'Imposta di Soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive e negli alloggi per uso turistico, come individuati dalla normativa statale e regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili situati nel territorio del Comune di Civitavecchia destinati alla "locazione breve" di cui all'Art. 4 del D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii., o ad altre destinazioni ricettive come individuate di volta in volta dalla normativa in materia.
3. Il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno

1. L'Imposta di Soggiorno é dovuta dai soggetti che, NON residenti nel Comune di Civitavecchia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'Art. 2, comma 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'Imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Civitavecchia delle somme incassate.

Articolo 4 - Responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno

1. Nel caso di pernottamenti nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi di cui al comma 2 dell'Art. 2, l'Imposta di Soggiorno è dovuta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'Art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Civitavecchia;
 - b) i minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - g) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri;
 - j) il personale delle strutture ricettive di cui all'Art. 2, che ivi presta l'attività lavorativa;
 - k) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive del Comune di Civitavecchia, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
 - l) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario."
2. L'esenzione di cui alle lettere d), e) ed f) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Articolo 6 – Obblighi di informazione e di dichiarazione dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva sono tenuti a:
 - a) informare gli ospiti, per mezzo di appositi spazi, dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste;
 - b) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione nei casi in cui essa sia prevista dal presente Regolamento;
 - c) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione dell'Imposta di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli.
2. **Entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare**, il gestore della struttura ricettiva devono presentare, secondo le modalità stabilite dal Comune di Civitavecchia, la **dichiarazione attestante**, il numero mensile di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, delle notti imponibili, dei soggetti esenti ai

sensi dell'Art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili al computo della stessa.

3. La dichiarazione deve essere trasmessa anche in caso di assenza di ospiti nel periodo di riferimento.
4. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 7 - Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 2, ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Il gestore della struttura ricettiva, **entro il 30 Gennaio di ciascun anno**, deve trasmettere al Comune di Civitavecchia, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
3. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione.

Articolo 8 - Obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate

1. Ai sensi dell'Art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., il gestore della struttura ricettiva sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, **entro il 30 Giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento**, all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.M. MEF del 29 Aprile 2022 – G.U. 110 del 12.05.2022.

Articolo 9 - Misura dell'Imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ai sensi dell'Art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento fino a un massimo di 15 pernottamenti. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. In ordine al limite di 15 pernottamenti imponibili, questo si intende riferito a persone che pernottano in città nella medesima struttura ricettiva, anche in modo non continuativo, nel corso dell'intero anno solare.
4. Qualora la normativa regionale o nazionale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno è applicata nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse.

Articolo 10 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato; quest'ultimo

provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Civitavecchia.

2. **Entro il quindicesimo giorno** dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva, provvede al riversamento delle somme riscosse e al versamento di quanto dovuto a titolo di Imposta di Soggiorno in favore del Comune di Civitavecchia, con le seguenti modalità:
 - a) Mediante sistemi PagoPA;
 - b) Mediante bonifico bancario su conte corrente di Tesoreria del Comune di Civitavecchia.

Articolo 11 – Accertamento

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., nonché quelle contenute nella Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'emissione dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un apposito avviso motivato.
3. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune di Civitavecchia può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili dell'Imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'Imposta, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando convenzioni e/o protocolli di intesa.

Articolo 12 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, nelle forme di legge previste, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari **al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato**, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'Art. 16 del D.Lgs. 472/1997. L'omesso o parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio - previa diffida e assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione - del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'Art. 27 della Legge Regionale del Lazio n. 13/2007.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'Art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00 per ogni

violazione commessa, nei limiti previsti all'Art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. Il procedimento di irrogazione della sanzione è disciplinato dalle disposizioni della Legge n. 689/1981.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'Art. 6, comma 2, e Art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva e del responsabile dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari **al 100% (cento per cento) dell'importo dovuto**, ai sensi dell'Art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii..

Articolo 13 - Riscossione Coattiva

1. Gli atti di cui al precedente Art. 11 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale, di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, giusto R.D. 14 aprile 1910, n.639.
2. Decorso il termine previsto dall'Art. 1, comma, 792, lettera b), della Legge n. 160/2019, l'Ente avvierà le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 e/o dal R.D. n. 639/1910, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, entro i termini stabiliti dall'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente Art. 6.
3. Non si procede a rimborso per importi inferiori a € 12,00.

Articolo 15 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218/1997 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 16 - Dilazione di pagamento

1. Solo in luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva dell'imposta, il Comune, su specifica istanza del contribuente, può concedere o meno, rateizzazione delle somme dovute secondo le modalità previste dal "Regolamento Generale delle Entrate".

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Articolo 18 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento decorre dal 1° Gennaio 2024.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 70 del 24.04.2014.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 25 Data 30/10/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 25/10/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024, IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014."
----------------------------------	---

L'anno 2023, il giorno 30, del mese di ottobre, l'organo di revisione economico-finanziaria, nelle persone dei componenti:

Dott. Mauro Ranieri Presidente;
Dott. Fabio De Angelis Componente;
Dott. Alfredo Palombo Componente;

si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024, IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014";

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei*

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti”;

VISTE

- le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede:

“1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

(...)

1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (...) Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale”.

RITENUTO

- che il Comune di Civitavecchia ha necessità di aggiornare, con decorrenza 1.1.2024, il Regolamento in argomento, in ragione delle novità normative introdotte dalla sua istituzione, nonché in ragione della giurisprudenza intervenuta sino ad ora, procedendo pertanto alla

sostituzione integrale del previgente regolamento di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 70 del 24.04.2014 con quello allegato con la lettera "A" alla stessa proposta di deliberazione;

RILEVATO

- che l'aggiornamento del Regolamento in oggetto non produce particolari effetti sul gettito ordinario dell'Imposta di Soggiorno, ancorché quest'ultimo sia strettamente dipendente dagli effettivi flussi turistici nell'anno di riferimento;

VISTO

- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- visto lo Statuto Comunale;
- visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 25/10/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024, IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Mauro Ranieri, Presidente

Dott. Fabio De Angelis, Componente

Dott. Alfredo Palombo, Componente

Il presente verbale è firmato digitalmente dai componenti del Collegio.



EMENDAMENTO
alla proposta DCC N. 128/2023

AL SINDACO
AL PRES. DEL CONSIGLIO
AL SEGRETARIO GENERALE

I Consiglieri MIRKO MECOZZI VINCENZO PALOMBO MARCO DI GENARO
in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto presentano il seguente emendamento:

All' Art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'esenzione di cui alle lettere d), e), f) ed h) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell' Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..


All' Art. 9, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente comma:

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per singolo pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

All' Art. 12, comma 2, il secondo periodo è sostituito come segue:

2. L'omesso o parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio delle procedure di cui all' Art. 27 della Legge Regionale del Lazio n. 13/2007.

All' Art. 18, comma 1, le parole "dal 1° Gennaio 2024" sono sostituite con "dal 1° Aprile 2024".

I Consiglieri


Per la regolarità tecnica e contabile della presente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni si esprime il seguente parere:

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

L'emendamento è ammissibile


Segretario Generale
Dott.ssa Angela R. Storti

Il Dirigente
Dott. Francesco Battista




CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

COMMISSIONE BILANCIO

PARERE

OGGETTO: PROPOSTA N. 128/2023: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014.”

La Commissione, riunitasi in data 22/11/2023

Accertata la presenza del numero legale necessario

Esaminati gli atti, la Commissione si esprime come segue:

FAVOREVOLI: PALOMBO, ATTIG, MECOZZI, BOSCHINI, PIENDIBENE, DI GENNARO

ASTENUTI: D’ANTO’

CONTRARI: -----

Il provvedimento viene trasmesso all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale.

Il Presidente della commissione

Massimo Boschini

Città di Civitavecchia

SEGRETARIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/288

Email: letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it / alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it

PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

PARERE

OGGETTO: PROPOSTA N° 128/2023: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2024 , IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 24.04.2014.”

La Conferenza, riunitasi in data 23/11/2023

Accertata la presenza del numero legale necessario

Esaminati gli atti, si esprime come segue:

FAVOREVOLI: IACOMELLI, BOSCHINI, PEPE, MECOZZI, PALOMBO, PIENDIBENE, LUCERNONI

ASTENUTI: NESSUNO

CONTRARI: NESSUNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giancarlo Frascarelli

Città di Civitavecchia

SEGRETARIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/288

Email: letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it / alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it
(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it